

## AZIONE COMUNE 2009/841/PESC DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 2009

**che modifica e proroga l'azione comune 2008/112/PESC relativa alla missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/112/PESC, che istituisce una missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU) <sup>(1)</sup>, la quale doveva applicarsi fino al 31 maggio 2009.
- (2) Il 18 maggio 2009 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2009/405/PESC <sup>(2)</sup>, recante modifica dell'azione comune 2008/112/PESC, la quale si applica fino al 30 novembre 2009.
- (3) Con lettera del 9 ottobre 2009 la Guinea-Bissau ha invitato l'Unione europea a prorogare la missione di sei mesi, fino al 31 maggio 2010.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza l'azione comune 2008/112/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

L'azione comune 2008/112/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Unione europea (UE) istituisce una missione dell'UE a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau ("EU SSR GUINEA-BISSAU" o "missione"), comprendente una fase preparatoria che inizia

il 26 febbraio 2008 e una fase di attuazione che inizia al più tardi il 1° maggio 2008. La missione avrà una durata non superiore a 24 mesi dalla data in cui sarà dichiarata la sua capacità operativa iniziale.»;

- 2) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo dal 26 febbraio 2008 al 30 novembre 2009 è pari a 5 650 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 maggio 2010 è pari a 1 530 000 EUR.»;

- 3) all'articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica fino al 31 maggio 2010.».

*Articolo 2*

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

*Articolo 3*

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2009.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

C. BILDT

<sup>(1)</sup> GU L 40 del 14.2.2008, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 128 del 27.5.2009, pag. 60.